

31001



REPUBBLICA ITALIANA N°28/2020
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto
GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

in composizione monocratica ai sensi dell'articolo 5 della legge
21.7.2000, n. 205, in persona del Cons. Maurizio Massa,

nella pubblica udienza del giorno **21-1-2020**, ha pronunciato

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 31001**, del registro di segreteria,
proposto con ricorso da **M. B. (CF: OMISSIS)**, nato a **OMISSIS**,
rappresentato e difeso, dall'**Avv.to Cosimo Damiano Cisternino del**
foro di Padova, elettivamente domiciliato presso il suo Studio in
Venezia, San Polo 2988,

RICORRENTE

contro

I.N.P.S., rappresentato e difeso **dall'Avv. Aldo Tagliente**, con
il quale è elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale INPS di
Venezia, Dorsoduro 3500/d,

RESISTENTE

Per:

1) in accoglimento del primo motivo del ricorso annullare la
riduzione di cui all'art. 1, comma 261, della legge 145/2018 applicata
dall'Inps sulla pensione del ricorrente e conseguentemente condannare



31001

l'Inps a restituire le somme illegittimamente prelevate con gli interessi di legge;

2) in via subordinata ritenere non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 263, della legge 145/218 per i motivi di cui alla parte motiva e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale;

3) in via ancor più subordinata ritenere non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 261, della legge 145/2018 per i motivi di cui alla parte motiva e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.

Con vittoria delle spese di lite.

VISTO il codice di giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, come modificato dal d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114; gli articoli 5 e 9 della legge 21.7.2000, n. 205.

ESAMINATI il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato **il 24/10/2019** e notificato alla controparte, il ricorrente ha chiesto quanto precisato in epigrafe.

Con memoria difensiva **del 23 dicembre 2019** si è costituito in giudizio **l'INPS**, chiedendo il rigetto del ricorso, previa declaratoria di inammissibilità e/o manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, con spese di lite, compensi professionali e maggiorazione del 15% rifusi.



Nell'udienza, udite le parti presenti, come da verbale, la causa veniva posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande formulate nel ricorso introduttivo di questo giudizio (richiamate sinteticamente nel frontespizio di questa decisione) implicano la valutazione della legittimità costituzionale dall'art. 1, comma 263, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, e quindi della rilevanza e non manifesta infondatezza del contrasto denunciato dal ricorrente con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non estende la esenzione alle pensioni liquidate col sistema misto interamente coperte dai contributi.

Questo Giudice ritiene che le domande del ricorrente devono essere **respinte**, perché le censure di legittimità costituzionale formulate nel ricorso introduttivo di questo giudizio sono tutte manifestamente infondate alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nelle numerose decisioni che si sono già occupate di questioni analoghe a quelle dedotte in questo giudizio.

In particolare si fa riferimento alle ragioni giuridiche che portano alla dichiarazione di manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla difesa della parte ricorrente, espresse **nella sentenza n. 194 del 2019** di questa Sezione, da intendersi qui integralmente richiamate, a cui si fa espresso rinvio ai sensi **dell'art. 39, comma 2, lett. d)**, del Codice di giustizia contabile (approvato con



31001

decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174 **come modificato dal d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.**

Questo Giudice ritiene quindi legittime e applicabili al trattamento pensionistico spettante al ricorrente le norme contestate col presente ricorso che pertanto deve essere rigettato **(Corte dei Conti, sez. giur. reg. Calabria, 12 novembre 2019, n. 434).**

La novità della questione giuridica oggetto di questo giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti costituite, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del Codice di Giustizia Contabile.

Ai sensi degli artt. 22 e 52 Dlgs 196/03 appare opportuno omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.

In applicazione dell'art. 429 c.p.c., come modificato dall'art.53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008 n.13 (cfr. art. 56 D.L. citato), nel caso in esame si rende necessaria la fissazione di un termine **di 20 giorni** per il deposito della sentenza comprensiva della motivazione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la **Regione Veneto**, in composizione monocratica,

RIGETTA

il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine **di 20 giorni** dalla data dell'udienza.



31001

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma degli artt. 52 e 22 d.lgs. 196/03.

Così deciso in Venezia, **il 21-1-2020.**

IL GIUDICE

F.to (Cons. Maurizio Massa)

Depositata in Segreteria 29/01/2020

Il Funzionario preposto

F.to Dott. Stefano Mizgur

In esecuzione del provvedimento del G.U.P. a sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e se esistenti del dante causa e degli eventi causa.

Venezia, 29/01/2020

IL FUNZIONARIO PREPOSTO

F.to Dott. Stefano Mizgur